DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1981

(83/185/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

vista la decisione 64/349/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [2],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [3], firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [4], in particolare gli articoli 7 e 8,

viste le decisioni del Consiglio, del 30 maggio 1972 e del 30 ottobre 1978, relative al trasferimento e all'utilizzazione dei residui del 1° e 2° FES,

visti il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) chiusi al 31 dicembre 1981,

vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1981, corredata delle risposte della Commissione [5],

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo;

considerando che le entrate relative all'esercizio 1981 risultano principalmente da contributi degli Stati membri che ammontano in totale a 730 000 000 di unità di conto europee e da entrate varie del Fondo;

considerando che, in applicazione della suddetta decisione del Consiglio del 30 maggio 1972, un importo di 11 806 540,11 unità di conto europee è stato trasferito a titolo di residui dal 1° FES al 2° FES;

considerando che, in applicazione delle summenzionate decisioni del 30 maggio 1972 e del 30 ottobre 1978, un importo di 8 076 615,11 unità di conto europee è stato trasferito a titolo di residui dal 1° e 2° FES al 3° FES;

considerando che un anticipo di 4 007 862,00 unità di conto europee è stato versato al Fondo europeo di sviluppo (1975) (4° FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1981 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) al 31 dicembre 1981:

— per le entrate, nella somma di 733 815 079,04 unità di conto europee;

— per le spese (pagamenti), nella somma di 729 807 217,04 unità di conto europee.

(1) GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(2) GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(3) GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1493/64.
(4) GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1498/64.
(5) GU n. C 344 del 31. 12. 1982, pag. 1.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL